



COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 319 del 08/06/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A PRESTAZIONE DI ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDIMENTO DI PARTICOLARE COMPLESSITA' INERENTI ALL'ITER DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER FUNZIONE LOGISTICA, CON APPROFONDIMENTI CIRCA LA NORMATIVA PIANIFICATORIA VIGENTE - CIG Z533B7A4D0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 31/03/2023 (Nomina della responsabilità dei servizi ll.pp., attività tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'urbanistica, ecologia ed il servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008) – Bonacina Marco - ;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2023 relativa all'approvazione del bilancio annuale di previsione esercizio 2023 (oggetto delibera: Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023 – 2025 e Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 – Approvazione);



Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 03.03.2023 relativa all'assegnazione dei mezzi finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2023

Considerato che il Comune di Ferno ha ricevuto in data 29/11/2022 da parte della soc. LCP IT DC7 la richiesta di permesso di costruire per la costruzione di un nuovo fabbricato ad uso magazzino/logistica, conforme al PL convenzionato. La convenzione regolante il PL è stata approvata con D.G.C. del 30/10/2018, e stipulata in data 20/02/2019;

Considerato che anteriormente all'approvazione del PL il Comune aveva assunto un'interpretazione autentica circa l'inquadramento delle attività di logistica, e successivamente alla stipula aveva approvato una variante urbanistica di precisazione della normativa di piano, riguardante la modifica della tabella A allegata alla normativa di piano;

Considerato che dalla corrispondenza intercorsa in merito al suddetto permesso di costruire, sono emerse discordanze interpretative tra l'ufficio tecnico e l'operatore privato circa l'inquadramento dell'attività di logistica rispetto alla tabella A della normativa di piano del P.G.T.;

Atteso inoltre che, indipendentemente dall'inquadramento urbanistico di cui al punto precedente, si rende necessario definire il corretto regime economico nel caso di specie, con particolare riferimento al contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi del L.R. 12/2005, art. 43 comma 2 - sexies;

Atteso che per lo stato di avanzamento dell'iter di permesso di costruire, attualmente completo rispetto alle integrazioni richieste, si rende indispensabile definire gli aspetti sopra descritti, al fine di addivenire alla corretta conclusione del procedimento;

Rilevato che, al fine di prevenire eventuali controversie giudiziali, occorre che il Comune si avvalga di un professionista esperto in materia;

Richiamato il Regolamento comunale per la tenuta dell'albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/02/2020, ed in particolare l'articolo 5 del Regolamento Comunale ove è previsto il principio di rotazione nell'affidamento degli incarichi legali;

Considerato che il Regolamento comunale per la tenuta dell'albo comunale degli avvocati contempla la possibilità di deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti;

Considerato che l'avv. Emanuele Boscolo, con studio in Angera (VA) - p.le Volta 2 (c.f. BSCMNL65D22E367E; P. IVA 02237550120), è iscritto all'albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e consulenza legale di cui alla DCC 59 del 25/02/2020;

Atteso altresì che l'avv. Emanuele Boscolo risulta essere stato affidatario di incarico, tuttora in corso, per assistenza al rup, nell'ambito del procedimento di permesso di costruire con verifica di assoggettabilità a VIA, riguardante la medesima area, per l'insediamento di attività di logistica da parte dello stesso operatore, in forza di determinazione del responsabile del servizio n. 627 del 22/12/2021,



Considerato che l'incarico professionale in argomento risulta consequenziale e complementare al precedente di cui alla determinazione n. 627 del 22/12/2021, e che pertanto rientra nei casi in cui è consentita la deroga al principio di rotazione;

Vista la proposta di incarico professionale relativo a prestazione di assistenza legale in procedimento di particolare complessità inerenti alla predisposizione di un parere scritto, successivo all'incontro con l'Ufficio tecnico comunale e la parte richiedente, circa l'iter di rilascio del permesso di costruire 16/2022 per funzione logistica, con approfondimenti circa la normativa pianificatoria vigente, trasmessa con nota del 08/06/2023, dall'avv. Emanuele Boscolo, con studio in Angera (VA) - p.le Volta 2 (c.f. BSCMNL65D22E367E; P. IVA 02237550120 ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che stabilisce le modalità di svolgimento dell'incarico e quantifica il compenso in € 2.000,00 oltre 4% contributo previdenziale Cassa Previdenza e Assistenza Forense per € 80,00, IVA22% per € 457,60, per un totale di € 2.537,60;

Considerato che l'avvocato Emanuele Boscolo:

- dal curriculum vitae risulta avere specifica esperienza nell'ambito dell'oggetto di affidamento, attinente specificamente alla materia urbanistica;

Ritenuto necessario assumere idoneo impegno di spesa;

Visto l'art. 17 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 ed in particolare l'art. 1, lett. d), punto 5 che individua tra i servizi legali esclusi dall'ambito di applicazione del Codice gli "altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri";

Considerato che l'incarico di che trattasi costituisce assistenza legale non collegata ad una specifica lite, e pertanto rientra tra i servizi legali di cui all'allegato IX del Codice dei contratti pubblici, come disciplinati dal punto 2 e 3.2 delle Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 907 del 24/10/2018;

Atteso che l'affidamento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, esulando dai servizi giuridici di cui all'allegato B, n. 21, del Codice degli Appalti e quindi dalla disciplina concorsuale (confronta Consiglio di Stato sez. IV sentenza n. 2730/12);

Acquisite ai fini del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale le seguenti certificazioni:

- autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e S.M.I.;
- Documento unico di regolarità contributiva - regolare;

Considerato che non trattasi di consulenza ai sensi del D. Lgs. 165/2001;

Visti gli art. 2230 e seguenti del Codice Civile;

Dato atto che occorre procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, imputando la spesa complessiva di € 2.537,60 al capitolo 1.6.1.3 cap. 20053;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge 13 agosto 2010, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in



materia di normativa antimafia" e che pertanto l'impresa affidataria si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i;

Acquisito il Codice SMART CIG (Codice Identificativo Gara) n° Z533B7A4D0 attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 3.5 della Legge 136/2010;

Dato atto che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, alla rotazione secondo quanto sopra relazionato, ed al divieto artificioso frazionamento della spesa;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2003, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente: <http://www.ferno.gov.it> - nella sezione "Amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti"

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di spesa";

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1. Di affidare all'avvocato Emanuele Boscolo, con studio in Angera (VA) - p.le Volta 2 (c.f. BSCMNL65D22E367E; P. IVA 02237550120 l'incarico professionale relativo a prestazione di assistenza legale in procedimento di particolare complessità inerenti alla risoluzione consensuale del Piano di Recupero via Marconi - propr. Imm. Sa.Te. srl, con disciplina dei correlativi profili restitutori;
2. Di impegnare la somma lorda di € 2.537,60 (cassa ed oneri compresi) imputando la spesa al capitolo 1.6.1.3 cap. 20053;
3. Di precisare che detta spesa sarà esigibile nell'esercizio 2023 ed il pagamento sarà effettuato nell'esercizio 2023 e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto dalla vigente normativa in materia di pagamenti;
4. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Ferno, 08/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

